



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Direzione generale del personale e degli affari generali

Divisione I - Relazioni sindacali

Via G. Caraci, 36 - 00157 - Roma - tel. 0641582455 - fax 0641582456

Roma,

A tutti gli Uffici Centrali e periferici
E p.c. Al Gabinetto del Ministro
All'OIV
Alle OO. SS.

LORO SEDI

Oggetto: Sistema di valutazione del personale anno 2011

Si fa seguito alla nota prot. n. 6764 del 02/02/2012 per fornire le nuove indicazioni circa la tempistica da osservare per gli adempimenti connessi con il processo di valutazione del personale non dirigente nonché chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del manuale operativo.

Sono state richieste numerose delucidazioni circa la modalità di conteggio del coefficiente di presenza previsto dal manuale operativo. Al riguardo si evidenzia che lo stesso è ricavabile ponendo in essere un'operazione matematica frazionando i giorni di presenza del personale (calcolati secondo quanto previsto per la corresponsione del FUA) e il numero 360 pari ai giorni di presenza complessivi; il quoziente ottenuto sarà poi moltiplicato per il valore della performance pesata ottenuto dall'ufficio di competenza.

Ai fini del conteggio delle presenze si indicano di seguito le uniche assenze che dovranno essere decurtate rispetto alla suddetta presenza teorica:

- primi dieci giorni di malattia;
- aspettativa per gravi motivi familiari ex legge 53/2000;
- tutte le aspettative ed i congedi non retribuiti;
- maternità facoltativa non retribuita;
- maternità facoltativa retribuita (dal secondo mese) seguendo le percentuali di decurtazione applicate allo stipendio;
- malattie superiori ai nove mesi seguendo le percentuali di decurtazione applicate allo stipendio;
- sciopero;
- permessi per cariche elettive pubbliche;
- distacco e aspettativa sindacale;
- visita medica;

Nel caso del part-time di qualsiasi tipo va applicata una detrazione pari alla percentuale non lavorata (es. in caso di part-time all'80% il coefficiente di presenza dovrà essere decurtato del 20%)

Le valutazioni ottenute non dovranno tener conto, almeno per il momento, delle c.d. fasce di merito individuate dall'art. 19 della Legge Brunetta, che ad oggi, in assenza di specifica contrattazione al riguardo, rimangono peraltro quelle sancite dalla norma (25- 50- 25).

Al riguardo si precisa che, come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 141/2011 e dal precedente Accordo del 4 febbraio 2011 tra Governo e Parti Sociali, le citate fasce di merito potranno essere applicate nell'ambito della corresponsione dei trattamenti accessori solo successivamente all'emanazione dei prossimi contratti collettivi. Poiché, inoltre, non sussistono al momento le condizioni economiche per l'applicazione delle stesse negli altri casi previsti dalla legge, si informa che ad oggi l'applicazione del sistema di valutazione è utile solo per la corresponsione del FUA 2011 come stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nel frattempo l'Amministrazione sta prendendo contatti con il citato Dipartimento al fine di verificare alcuni aspetti della normativa di riferimento che necessitano di chiarimenti o eventuali modifiche legislative.

Resta inteso che, laddove si verificassero le condizioni previste dalla normativa (ripartizione dei risparmi di gestione), in mancanza di diversa previsione da parte della contrattazione, i fondi emergenti saranno ripartiti secondo le fasce di merito derivate dalla contrattazione integrativa.

Tanto premesso, si informa che il procedimento di valutazione dovrà essere concluso entro il termine ultimo del 15 aprile 2012.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Arredi